



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.0.0.-32**

L'anno 2018 il giorno 10 del mese di Settembre il sottoscritto , ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Affidamento diretto all'Impresa SEAM di Antonio Piccolo con sede in via Boito 18r , 16156 – Genova. della fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza presso il civico asilo notturno Luigi Massoero – Struttura polivalente denominata “Casa della Solidarietà”

MOGE 11034 - CUP B39H11000780004 – CIG ZB424BE768

Adottata il 10/09/2018  
Esecutiva dal 28/09/2018

10/09/2018	PINASCO STEFANO
------------	-----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.0.0.-32**

OGGETTO Affidamento diretto all'Impresa SEAM di Antonio Piccolo con sede in via Boito 18r , 16156 – Genova. della fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza presso il civico asilo notturno Luigi Massoero – Struttura polivalente denominata “Casa della Solidarietà”  
MOGE 11034 - CUP B39H11000780004 – CIG ZB424BE768

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale N° 2012-154.3.0.-152 del 22/11/2012 e' stato approvato il progetto dei lavori di completamento del civico asilo notturno Luigi Massoero per la realizzazione di una struttura polivalente di accoglienza denominata “Casa della Solidarietà” – 2° stralcio;
- i lavori sono terminati in data 2/10/2016, come risulta dal certificato redatto 3/10/2016 prot. n. NP2016/1578 del 7/10/2016;
- successivamente, ordinati dal Direttore dei lavori, sono stati eseguiti ulteriori lavori integrativi, inizialmente non previsti, ma necessari in quanto propedeutici alla visita di ispezione da parte dei Vigili del Fuoco per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- i lavori ordinati in sede di collaudo sono terminati in data 19/03/2018 ed il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione prot. NP/2018/362 del 19/03/2018 delle opere in argomento;

Considerato che :

- la Direzione Politiche Sociali – Settore Servizi Sociali Distrettuali e Sovra Distrettuali per la messa in funzione della struttura ritiene necessario l'installazione di un sistema di video sorveglianza ed ha richiesto a delle ditte del settore dei preventivi per i lavori;
- successivamente con atto datoriale prot. 208452 del 18/06/2018 la stessa Direzione della Politiche Sociali ha messo a disposizione della scrivente Direzione Facility Management i fondi necessari per effettuare l'intervento;
- in ragione dell'importo stimato della fornitura e posa in opera del sistema di video sorveglianza quantificato in massimo € 3.000,00 comprensivi di IVA, è possibile procedere con l'affidamento diretto dell'appalto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione di cui agli artt. 30 e 36, comma 1, del Codice;
- la Direzione Facility Management ha conseguentemente avviato apposita indagine di mercato, richiedendo con nota PEC in data 7 Agosto 2018 prot. 278421 a tre imprese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

qualificate di fornire la loro migliore offerta ai fini dell'esecuzione dell'intervento in oggetto;

- alla scadenza fissata per la ricezione non risultava pervenuta alcuna offerta come si evince dal verbale prot NP/2018/1320 del 21 Agosto 2018;

#### Ritenuto

- necessario procedere in tempi brevi alla fornitura e posa in opera del sistema di video sorveglianza per i locali in oggetto, si ritiene opportuno affidare gli stessi alla Società SEAM di Antonio Piccolo che ha redatto il miglior preventivo tra quelli presentati alla Direzione Politiche Sociali, per una cifra di € 2459,02 oltre Iva al 22%
- che l'impresa SEAM, attraverso il legale rappresentante Sig. Antonio Piccolo, in data 27/08/2018 ha sottoscritto l'allegato atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegna ad eseguire i lavori di fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza presso il civico asilo notturno Luigi Massoero – Struttura polivalente denominata “Casa della Solidarietà” per un importo di € 2.400,00 oltre IVA offrendo un ulteriore ribasso rispetto al preventivo precedentemente presentato;
- che l'importo netto dei lavori può ritenersi congruo considerato la modesta entità delle lavorazioni da eseguire e la media dei ribassi su lavorazioni assimilabili;

#### Rilevato

- che la suddetta spesa totale per la fornitura e posa in opera del sistema di videosorveglianza di € 2.928,00 comprensivi di IVA trova copertura finanziaria sui fondi cui al capitolo al Capitolo 40674 “Manutenzione alloggi sociali” emettendo nuovo impegno e riducendo di pari importo l'IMP. 2018/9184 del Bilancio 2018

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto in premessa, affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Impresa SEAM di Antonio Piccolo con sede in via Boito 18r, 16156 Genova P.Iva 02213610997 – tel. 0108609303 – pec seampiccolo@legalmail.it sulla base del suddetto atto d'obbligo, per la fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza presso il civico asilo notturno Luigi Massoero – Struttura polivalente denominata “Casa della Solidarietà” a fronte del riconoscimento di un corrispettivo per lavori pari a € 2.400,00 oltre € 528,00 per IVA, e quindi per complessivi € 2.928,00;

#### Dato atto

- che sono in corso i necessari accertamenti in ordine all'insussistenza in capo all'Impresa SEAM di Antonio Piccolo dei motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- che sono in corso gli accertamenti del possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 90 D.P.R. 207/2010 ai fini dell'esecuzione dei lavori in oggetto.
- che l'affidamento di che trattasi sarà efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti necessari in capo agli aggiudicatari;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;  
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

#### DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (implementato e coordinato con D. Lgs, 56/2017) l'affidamento all'impresa SEAM di Antonio Piccolo con sede in via Boito 18r, 16156 Genova P.Iva 02213610997 – tel. 0108609303 – pec seampiccolo@legalmail.it (cod. benf. 55572), per l'importo di € 2.400,00 oltre € 528,00 per I.V.A al 22 %, per complessivi € 2.928,00 per la fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza presso il civico asilo notturno Luigi Massoero – Struttura polivalente denominata “Casa della Solidarietà”;
- 2) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, ammontante complessivamente ad € 2.928,00 (inclusa IVA), è ritenuta congrua;
- 3) di mandare a prelevare la somma di € 2.928,00 IVA compresa al Capitolo 40674 “Manutenzione alloggi sociali” c.d.c. 2951.6.40 emettendo nuovo impegno e riducendo di pari importo l'IMP. 2018/9184 del Bilancio 2018 (MOV.02) (**IMP. 2018/12038 – CRONO 2018/574**);
- 4) di provvedere, a cura della Direzione Facility Management alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 5) di provvedere a cura della Direzione Facility Management agli adempimenti relativi alla stipula del contratto consequenziale all'atto d'obbligo unilaterale di cui in premessa, in conformità a quanto previsto rispettivamente dal vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizioni di lavori ed in materia di acquisizione di servizi demandando al competente ufficio per la registrazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05/12/2014;
- 6) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Per Il Direttore  
Ing. Gianluigi Frongia  
Il Direttore  
Ing. Stefano Pinasco

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.0.0.-32

AD OGGETTO: Affidamento diretto all'Impresa SEAM di Antonio Piccolo con sede in via Boito 18r , 16156 – Genova. della fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza presso il civico asilo notturno Luigi Massoero – Struttura polivalente denominata “Casa della Solidarietà”  
MOGE 11034 - CUP B39H11000780004 – CIG ZB424BE768

**Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento di Contabilità, si appone visto di riscontro contabile.**

Il Dirigente  
SETTORE CONTABILITA' E FINANZA  
[Dott. Giovanni Librici]



GUT/VTT  
↑ 1280  
dobbiamo recuperare da  
dott.ssa B.F. i preventivi  
che hanno chiesto -  
Ne possiamo F.

Prot. n. PG/2018/208452  
Genova, 18/06/2018

**ATTO DATORIALE**

**OGGETTO:** Cap. 40674 “Manutenzione alloggi sociali” (IMP. 2018/9184)

La sottoscritta dott.ssa Barbara Fassio, in qualità di Dirigente della Direzione Politiche Sociali Settore Servizi Sociali Distrettuali e Sovra distrettuali,

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 09/01/2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 mediante la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020;

Rilevato che risulta necessario procedere urgentemente alla posa in opera di n. 2 telecamere complete di monitor e registratore presso l’Asilo Notturmo Massoero, sito in via Del Molo 13A, per un importo massimo di € 3.000,00 (iva compresa);

Preso atto che il capitolo pertinente è di competenza della Direzione Politiche Sociali;

**AUTORIZZA**

Il Dirigente della Direzione Facility Management a prelevare le seguenti somme:

- € 3.000,00 (iva compresa) per procedere alla posa in opera di n. due telecamere complete di monitor e registratore presso l’Asilo Notturmo Massoero sito in via Del Molo 13A al capitolo 40674 “Manutenzione alloggi sociali” (IMP. 2018/9184)



IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Barbara Fassio)



PROT NP 2018/1394  
DEL 05/09/2018

Direzione Facility Management

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Il Signor Piccolo Antonio nato a Acerra (NA) il 24/10/1974 nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa SEAM di Piccolo Antonio. con sede in Genova, Via Boito 18r, 16156 Genova - Partita I.V.A. 02213610997 numero telefonico 0108609303, e-mail piccoloantonio74@gmail.com - pec seampiccolo@legalmail.it

Premesso:


- In data 07 Agosto 2018 il Comune di Genova - Direzione Facility Management - Settore Manutenzioni, ha avviato via PEC una indagine di mercato informale con richiesta di preventivo per l'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016, per la fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza presso il civico asilo notturno Luigi Massoero - Struttura polivalente denominata "Casa della Solidarietà"
- che alla scadenza fissata per la ricezione non risultava pervenuta alcuna offerta come si evince dal verbale prot NP/2018/1320 del 21 Agosto 2018 agli atti della Direzione Facility Management;
- che ritenuto necessario procedere in tempi brevi alla fornitura e posa in opera del sistema di video sorveglianza per i locali in oggetto, si ritiene opportuno affidare gli stessi alla Società SEAM di Antonio Piccolo che ha redatto il miglior preventivo tra quelli presentati alla Direzione Politiche Sociali, per una cifra di € 2452,02 oltre Iva al 22%

Tutto quanto ciò premesso, Il Signor Piccolo Antonio nella sua qualità di

Procuratore Speciale dell'impresa SEAM di Piccolo Antonio. sopra  
individuata, con la sottoscrizione del presente atto si impegna a svolgere il  
servizio di cui sopra alla cifra complessiva di € 2.400,00 oltre ad iva al 22%  
secondo le condizioni indicate nella bozza di contratto allegata alla richiesta  
di preventivo.


Il presente atto è immediatamente vincolante per l'impresa, diverrà tale per la  
Civica Amministrazione non appena ricevute le approvazioni di rito.

Letto, firmato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve,  
oggi <sup>28</sup> 28/08/2018 come appresso:

Piccolo Antonio 

Il sottoscritto Ing. Gianluigi Frongia, Responsabile Unico di Procedimento,  
certifica che la firma del Sig. Piccolo Antonio, posta in calce al presente atto,  
è stata stilata in sua presenza e pertanto ne attesta l'autenticità.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gianluigi Frongia 



COMUNE DI GENOVA

PROT. N. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Spett. Soc.

\_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_

TRASMESSA VIA PEC A: \_\_\_\_\_ (**pec appaltatore**)

**Appalto fra il Comune di Genova e l'Impresa SEAM di Piccolo Antonio per la fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza presso il civico asilo notturno Luigi Massoero - struttura polivalente di accoglienza denominata "Casa della Solidarietà"**

**(CIG ZB424BE768)**

**Proposta di contratto ex art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 – stipula del contratto mediante corrispondenza.**

Spett.le Società,  
con la determinazione dirigenziale N. \_\_\_\_\_ adottata il \_\_\_\_\_ ed esecutiva dal \_\_\_\_\_, la scrivente amministrazione ha disposto in Vostro favore l'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 dell'esecuzione dei lavori in oggetto, stabilendo altresì che la stipula del contratto sarebbe avvenuta mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ex art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 (di seguito Codice).

Le condizioni principali del contratto sono le seguenti:

1. Il Comune di Genova affida in appalto alla SEAM di Antonio Piccolo, con sede in Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, codice fiscale, Partita I.V.A. \_\_\_\_\_, che, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori in oggetto sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e delle previsioni del Capitolato Generale approvato con DM. LL.PP 19/4/2000 n. 145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del Codice, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone preso l'appaltatore piena e completa conoscenza.

2. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta ad € 2.400,00 (*duemilaquattrocento/00*) il tutto oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 2.928,00.



## COMUNE DI GENOVA

3. Il contratto è stipulato interamente “**a misura**” ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis, del Codice.

4. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, entro il termine di giorni 5 dall'avvenuta stipula del contratto d'appalto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato alla data del 30 settembre 2018.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, corrispondente pertanto ad Euro 2,4 (€ due/40).

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al paragrafo precedente e con le modalità previste dal Capitolato Generale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso, la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il Comune procederà alla risoluzione dello stesso ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; provvederà, inoltre all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

6. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice.

7. All'appaltatore sarà corrisposto il pagamento in una unica soluzione all'ultimazione dei lavori, con le modalità di cui all'art. 194 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili é il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_. L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di **C.I.G. ZB424BE768**, e il Codice IPA YBCIW0. Quest'ultimo Codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata all'appaltatore via PEC.

Le parti stabiliscono che a norma dell'art. 210 D.P.R. 207/2010, trattandosi di lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00, la contabilità degli stessi verrà redatta in



## COMUNE DI GENOVA

forma semplificata, mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori, sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Nel caso di pagamenti di importo superiore ad Euro cinquemila, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dal D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto Banca \_\_\_\_\_ - Codice IBAN \_\_\_\_\_, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. La persona abilitata a operare sui suddetti conti bancari è: il sig. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_.

L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'articolo 106, comma 13, del Codice regola la cessione di crediti. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

8. A norma dell'art. 210, comma 2, del D.P.R. 207/2010, Il certificato di regolare esecuzione verrà sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

9. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 108 del Codice.

Costituiscono comunque causa di risoluzione:

- a. grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- b. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
- c. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- d. sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
- e. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;



## COMUNE DI GENOVA

- g. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- h. impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;
- i. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

10. L'appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante (ove richiesto):

- a) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008, redatto secondo le prescrizioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. cit;
- b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,

Il Piano Operativo di Sicurezza di cui alla lettera b) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

11. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. In sede di offerta l'appaltatore ha dichiarato di voler affidare in subappalto le seguenti attività: \_\_\_\_\_ nella percentuale del 30% rispetto al valore complessivo del contratto.

12. L'appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del Codice, l'appaltatore si impegna a consegnare/ha consegnato alla Stazione Appaltante polizza assicurativa che tiene indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari all'importo contrattuale che prevede una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a 500.000,00 euro.

Detta polizza è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123/2004. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

13. Documenti che fanno parte del contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:



**COMUNE DI GENOVA**

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora vigente;
- il computo estimativo metrico;
- l'elenco dei prezzi unitari

14. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico dell'appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello dell'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

15. Per tutte le controversie sorte in merito al presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.

16. Tutti i dati forniti al Comune nell'ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall'Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196- "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra elencate, il contratto sarà disciplinato dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore e dal Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. **1326 c.c.**, il presente contratto d'appalto si intenderà concluso, alle condizioni sopra menzionate, in Genova alla data in cui la Stazione Appaltante avrà conoscenza della Vs. accettazione della presente offerta di contratto, che dovrà essere espressa senza riserve tramite PEC **entro 4 giorni** dal ricevimento della presente missiva.

Il Direttore

\_\_\_\_\_  
Documento sottoscritto digitalmente